



<b>CIRCOLARE n. 04 del 27 gennaio 2023</b> Prot. 58/2/Sn	<b>DESTINATARIO:</b> tutte le aziende associate
<b>ARGOMENTO:</b> ADR	<b>OGGETTO:</b> Chiarimenti sulle esenzioni dalla nomina del consulente ADR per lo speditore
<b>CIRCOLARI PRECEDENTI:</b> <a href="#">87/22</a> , <a href="#">86/22</a> e <a href="#">19/21</a>	

Gentile Associato,

in relazione alle numerose richieste di chiarimento che stanno arrivando in associazione ti forniamo una breve panoramica delle norme che riguardano **l'obbligo di nomina del Consulente ADR per lo speditore e delle relative esenzioni**.

Ti ricordiamo l'Accordo ADR 2019 ha esteso **l'obbligo di nomina del consulente ADR** anche alle imprese che risultano **"speditori" di merci pericolose su strada**, a partire dal **1° gennaio 2023**. Lo speditore è l'impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto di terzi qualora il trasporto sia effettuato sulla base di un contratto di trasporto, da non confondersi con il trasportatore, che è l'impresa che effettua il trasporto con o senza contratto di trasporto.

Pertanto, diventa obbligatoria la nomina del consulente ADR anche per la figura del solo "speditore" e i relativi obblighi previsti dall'Accordo ADR, fatti salvi i casi di non obbligatorietà o esenzione.

Le **esenzioni** sono disciplinate dal D.lgs. 4 febbraio 2000 n. 40 e dal DM 4 luglio 2000, che definiscono i limiti al di sotto dei quali le imprese che realizzano operazioni di trasporto, carico e scarico di merci pericolose su strada, sono esenti dalla nomina del consulente ADR.

Sono esentate in particolare dalla nomina di un consulente ADR:

1. le operazioni non superiori ai 1000 chilogrammi;
2. le imprese che effettuano un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, e un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.

Precisiamo che ai sensi della circolare 14 novembre 2000, n. A26, i trasporti non superiori a 1000 chilogrammi, non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 (vd. sopra al punto 2).



I limiti previsti dal DM 4 luglio 2000 e chiariti dalla Circolare sopra citata, si applicano a tutte le imprese che effettuano **operazioni di trasporto e di carico in colli o alla rinfusa, di merci alle quali è associato un grado di pericolosità e un rischio di inquinamento minimi** (sono comprese le Batterie al Piombo, l'Olio e i gas refrigeranti). In particolare, per le operazioni di carico, tali merci caricate devono essere residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 21 dicembre 2022, ha chiarito che **gli stessi limiti di esenzione definiti dal D.lgs. 4 febbraio 2000 n. 40 e dal DM 4 luglio 2000 si applicano anche alla figura dello speditore.**

Tale interpretazione è condivisa dalla nostra Associazione e dalle maggiori Confederazioni degli imprenditori, tuttavia, avremmo preferito che il Ministero intervenisse con una modifica al DM 4 luglio 2000 al fine di una maggior chiarezza.

Pertanto, tutte le imprese che effettuano operazioni di spedizione e/o di trasporto di merci pericolose su strada e/o operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti, possono ritenersi esenti dalla nomina di un consulente ADR nel rispetto dei limiti sopra indicati.

In caso di superamento dei limiti sopra descritti le imprese sono obbligate a nominare un consulente ADR e in caso di mancata nomina è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.

Per usufruire del regime di **esenzione previsto dal DM 4 luglio 2000**, è necessario inviare una comunicazione alla M.C.T.C. provinciale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni ritenute esenti. Per vostra comodità, nella copia di competenza dell'impresa potranno essere annotati ogni volta i movimenti effettuati (data, n. scrittura sul registro rifiuti), tale procedura semplifica la verifica in caso di controllo per dimostrare la corrispondenza al regime di esenzione adottato. La suddetta comunicazione dovrà essere rinnovata annualmente.

Inoltre, sempre il DM 4 luglio 2000 dispone che la copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, e che l'impresa deve preventivamente annotare la data, il tipo e la quantità della merce trasportata ogni volta (questo solo effettivamente vengono eseguiti trasporti di rifiuti soggetti ad ADR dalla vostra impresa).

Riteniamo, tuttavia, opportuno segnalarvi come effettuare la nomina di un consulente ADR, per una maggiore garanzia della vostra attività. Alleghiamo, a questo fine, l'offerta della "Voltiana Consulting Srl – Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" per la preparazione on line all'esame di consulente ADR che dovrà essere svolto presso la MCTC.



Associazione  
Demolitori  
Autoveicoli

Alleghiamo, inoltre, [la scheda realizzata da ECOEURO](#) con l'indicazione di alcuni esempi pratici esplicativi di quanto sopra esposto.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria

ALLEGATI
1. Offerta Voltiana Consulting srl
2.Scheda esempi pratici

**A.D.A – Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli**

Sede operativa: Viale Andrea Doria, 20, 20124 Milano

Sede Legale: Via del Poggio Laurentino, 11, 00144 Roma

Tel: 02 77 12 12 1 - Fax: 02 77 12 12 32

E-mail: [segreteria@ada-net.it](mailto:segreteria@ada-net.it)

P.E.C: [associazioneada@pec.cheapnet.it](mailto:associazioneada@pec.cheapnet.it)

CF: 97063750158

[www.associazioneada.it](http://www.associazioneada.it)